

Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense

Cerca



L'atipico "avvertimento" contenuto nella delibera di archiviazione non costituisce sanzione disciplinare e quindi non rileva quale precedente

Data la tassatività del catalogo sanzionatorio, nessun rilievo può assumere l'atipica "diffida" che sia contenuta nella motivazione della decisione di archiviazione (con la quale confligge), sicché detta delibera non costituisce precedente disciplinare dotato di rilevanza autonoma neppure ai fini della determinazione *in pejus* della sanzione in successivi procedimenti disciplinari.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Savi\), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021](#)

La reiterazione non costituisce autonoma fonte di responsabilità disciplinare

La reiterazione dell'illecito disciplinare non costituisce autonomo requisito di responsabilità dovendosi autonomamente accertare la violazione contestata prima di procedersi alla disamina di eventuali comportamenti reiterativi, i quali possono essere esclusivamente considerati in relazione alla determinazione della sanzione o al più come elemento indiziario che da solo non può costituire prova.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Savi\), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021](#)

Procedimento disciplinare - Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva proposto l'impugnazione avverso la decisione disciplinare del COA oltre i 20 giorni previsti dall'art. 50 RDL n. 1578/1933. Il CNF, rilevato che la notifica della decisione era intervenuta quando era già vigente il termine di 30 giorni di cui all'art. 61 L. n. 247/2012, ancorché previsto con riferimento alle decisioni del CDD, ha comunque ritenuto tempestivo il ricorso*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Savi\), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018.

Avvocati di Enti pubblici e società in house della P.A.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciali degli avvocati di Enti Pubblici, le società in house della P.A. vanno equiparate a "Ufficio interno" dell'Ente pubblico che le ha costituite e sono pertanto articolazioni della P.A. da cui promanano ("impresa-organo"); in quanto tali, a loro volta rientrano in una nozione allargata di P.A. e devono quindi sempre qualificarsi quali società aventi natura pubblica.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Stoppani\), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021](#)

Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo

L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: **(i)** deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; **(ii)** colui che richiede l'iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgere tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; infine, **(iii)** la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Stoppani\), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021](#)
